

## STATUTO

### **Art. 1 - Costituzione**

E' costituita l'Associazione denominata "**ASSODOMOTICA**".

### **Art. 2 - Sede**

ASSODOMOTICA ha sede in Milano e potra' istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, uffici in altre localita' sia in Italia che all'Estero.

### **Art. 3 - Durata**

La durata di ASSODOMOTICA e' fissata al 31 Dicembre 2050.

### **Art. 4 - Scopi**

L'Associazione, costituita senza fini di lucro, svolge la propria attivita' ai fini di contribuire allo sviluppo di aziende, prodotti e servizi nel settore della Domotica e per favorire una corretta informazione verso l'utente finale.

In particolare ASSODOMOTICA si propone come scopi:

- a) promuovere lo sviluppo della Domotica attraverso la collaborazione, la ricerca e lo scambio di conoscenze ed esperienze tra i suoi Soci;
- b) divulgare la cultura della Domotica impiegando i mezzi piu' idonei per raggiungere gli utenti finali;
- c) formare nell'opinione pubblica una chiara conoscenza della professionalita' nelle attivita' connesse con la Domotica, anche attraverso la istituzione e la promozione di sistemi di qualificazione, e certificazione e riconoscimento dell'attivita' professionale;
- d) promuovere iniziative di carattere editoriale quali pubblicazione

di opuscoli, libri e periodici d'informazione e cultura della Domotica, anche in forma elettronica;

e) facilitare e incoraggiare la definizione di standard per creare l'interoperabilita' tra prodotti e sistemi domotici, avendo anche propri rappresentanti negli organismi normativi nazionali ed internazionali;

f) svolgere azioni per impedire concorrenza abusiva e sleale di imprese, organizzazioni, Enti pubblici o privati, nonche' per esigere il rispetto delle norme e delle disposizioni di legge in materia di domotica ed attivita' correlate;

g) raggruppare in un organismo rappresentativo nei confronti delle Istituzioni, degli Enti normativi, amministrativi e politici, sul piano nazionale ed internazionale quanti, sia in proprio che nell'ambito di Societa', Enti, Istituzioni operano nel settore della Domotica o in attivita' ad essa correlate;

h) promuovere lo sviluppo e il coordinamento di attivita' volte all'aggiornamento culturale e professionale, innanzitutto tra i suoi Soci e di conseguenza per l'utente finale;

i) preparare, organizzare e partecipare a meetings, seminari e manifestazioni, sia in Italia che all'estero.

Per il raggiungimento di dette finalita', l'Associazione potra' collaborare, aderire, affiliarsi, previa delibera del Consiglio Direttivo, a qualsiasi persona giuridica, pubblica o privata, nazionale o internazionale, nonche' collaborare con organismi od associazioni con i quali ritenga utile collegamento e la cui attivita' non contrasti

con i fini istituzionali dell'Associazione.

#### **Art. 5 - Soci**

Hanno titolo a partecipare ad ASSODOMOTICA i soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento degli scopi dell'Associazione e/o impegnati nell'espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell'Associazione.

I Soci si dividono in:

- Fondatori: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono richiamati nell'atto costitutivo;
- Ordinari: sono coloro i quali avendo interesse nella Domotica e, in particolare, agli scopi dell'Associazione, richiedono di essere ammessi all'Associazione;
- Sostenitori: sono coloro che, avendo un maggiore interesse agli scopi dell'Associazione, richiedono l'adesione all'Associazione ed assumono la qualità di Soci sostenitori in virtù di un loro maggiore contributo finanziario rispetto ai Soci ordinari;
- Onorari: sono tutti gli enti, le associazioni, le organizzazioni, i professionisti, nonché i professori universitari e, comunque, tutti coloro che sono in grado di garantire un apporto qualificante all'Associazione nel perseguimento degli scopi di cui all'art.4, ovvero che si sono particolarmente distinti operando a favore dell'Associazione.

#### **Art. 6 - Domande di adesione**

I soggetti di cui all'art. 5 che intendano divenire Soci devono presentare per iscritto domanda al Consiglio Direttivo che delibera

in merito all'ammissione sulla base della coerenza delle finalita' del soggetto richiedente con gli scopi dell'associazione. Le deliberazioni circa l'ammissione e la categoria di inquadramento devono essere adottate a maggioranza dei voti dei consiglieri in carica e vengono comunicate al richiedente.

L'ammissione diviene operante solo a seguito della delibera di ammissione e del versamento della quota associativa.

La presentazione delle domande comporta di per se' l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.

L'ammissione dei Soci onorari, previa accettazione da parte degli stessi, viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 7 - Obblighi e diritti dei Soci**

I Soci dell'Associazione sono tenuti a:

- a) diffondere la conoscenza dell'Associazione;
- b) rispettare le norme statutarie;
- c) collaborare per il conseguimento degli scopi sociali;
- d) seguire le direttive sociali fissate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- e) versare, entro le date stabilite, i contributi annui deliberati per le categorie di appartenenza;
- f) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attivita' dell'Associazione, nonche' di ricevere le prestazioni che formano oggetto dell'attivita' della medesima.

### **Art. 8 - Organi dell'Associazione ed eventuali compensi**

Sono Organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

L'eventuale compenso per gli organi statutari verra' definito dall'Assemblea dei Soci.

### **Art. 9 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci e' convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 31 Marzo; l'Assemblea e' convocata, inoltre, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo riterra' opportuno, oppure quando almeno un quarto dei Soci ne faccia richiesta motivata scritta al Presidente.

L'Assemblea dei Soci:

- a) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione di accompagnamento;
- b) determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge;
- c) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- d) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- e) delibera sulle proposte di scioglimento e sulla devoluzione del residuo patrimonio dell'Associazione;
- f) delibera su qualsiasi altra questione le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci e' composta dai Soci fondatori, dai Soci ordinari, dai Soci sostenitori e dai Soci onorari.

I Soci ordinari non in regola col pagamento delle quote associative possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, ma non hanno diritto al voto.

I Soci onorari hanno diritto di partecipare all'assemblea, ma non hanno diritto al voto.

### **Art. 10 - Il Consiglio Direttivo**

Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilita' del funzionamento e del coordinamento delle attivita' dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo e' investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:

- a) l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- b) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalita' e le responsabilita' di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
- c) decidere sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali;
- d) redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- e) deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci;
- f) deliberare sull'esclusione dei Soci;
- g) proporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
- h) proporre all'Assemblea le delibere in materia di quote

associative, quote straordinarie nonche' eventuali rimborsi spese;

i) nominare un segretario amministrativo;

l) costituire comitata scientifici nonche' gruppi di lavoro, formati da almeno tre componenti, per l'esame e l'approfondimento di specifiche materie.

Il Consiglio Direttivo e' composto da cinque o sette membri eletti dall'Assemblea. Almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo devono essere scelti obbligatoriamente tra i Soci fondatori.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un consigliere, subentra in carica il primo dei non eletti nella precedente votazione. In mancanza di nominativi disponibili, si procedera' a nuove elezioni entro tre mesi dalla data delle dimissioni. Il consigliere cosi' nominato decadra' alla naturale scadenza del restante consiglio direttivo.

In caso di impossibilita' sopravvenuta di uno dei membri eletti, fara' parte del Consiglio Direttivo il primo dei non eletti nella precedente votazione. Nel caso in cui non sia possibile individuare il primo dei non eletti, si procedera' con una nuova votazione. Il Consigliere cosi' nominato decadra' alla naturale scadenza del restante Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo designa (se non nominati dall'assemblea all'atto della nomina) tra i suoi membri:

- il Presidente dell'Associazione;
- un Vice Presidente;

- un Segretario tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri. Le riunioni avranno luogo ovunque nel territorio dello stato. La convocazione sarà fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera raccomandata ovvero con e-mail. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal più anziano tra i presenti.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale dal Segretario tesoriere, o in sua assenza dal più giovane tra i presenti, che lo sottoscriverà congiuntamente a chi presiede la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

#### **Art. 11 - Il Presidente e il Vice Presidente**

Il Presidente del Consiglio Direttivo, se non nominato dall'assemblea all'atto della nomina del Consiglio, viene nominato dal Consiglio Direttivo stesso, dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, curando l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Nei casi di urgenza

puo' esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica.

Il Presidente convoca e presiede tutte le assemblee dei Soci, nonche' le riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni del Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ne assume temporaneamente i poteri, indicando entro un mese la riunione del Consiglio direttivo per eleggere un nuovo Presidente dell'Associazione. Il Vice Presidente sostituisce negli atti urgenti il Presidente qualora questi sia impossibilitato.

#### **Art. 12 - Il Segretario tesoriere**

Il Segretario tesoriere, se non nominato dall'assemblea all'atto della nomina del Consiglio, e' nominato dal Consiglio Direttivo stesso per quattro esercizi, con possibilita' di riconferma.

Spetta al Segretario tesoriere provvedere all'organizzazione degli uffici ed alla regolare esecuzione dell'attivita', secondo le direttive impartite dal Presidente.

Il Segretario tesoriere:

- a) partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci;
- b) raccoglie tutti i documenti e redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonche' tutta la corrispondenza dell'Associazione;
- c) provvede alla gestione economica-finanziaria dell'Associazione, in particolare provvede, registrando tutto su apposito registro, all'incasso di tutte le quote associative, dando inoltre esecuzione ai pagamenti a carico dell'Associazione secondo le direttive e i poteri

determinati dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 13 - Il Collegio dei probiviri**

Il Collegio dei Probiviri e' composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i non Soci.

Il Collegio nomina il Presidente nel proprio seno.

I Probiviri restano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Sono deferite al Collegio dei Probiviri le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.

Sono inoltre deferite al Collegio dei Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia elettiva, organizzativa o di qualunque altra natura che trovino comunque fondamento nelle regole associative e che non si siano potute definire bonariamente tra l'Associazione ed i Soci o tra i Soci stessi.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte sulla base delle normative statutarie nonche' di criteri di deontologia associativa.

### **Art. 14 - Perdita della qualita' di Socio**

Il rapporto associativo e' a tempo indeterminato.

La qualita' di associato si perde:

- a) per recesso esercitato in base all'art. 18;
- b) per la perdita dei requisiti previsti per i Soci e in particolare per il mancato pagamento della quota associativa.

### **Art. 15 - Quote associative**

All'atto dell'adesione i Soci versano all'Associazione una quota di ammissione che viene definita annualmente dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo annualmente determina l'ammontare della

quota associativa annuale, da pagarsi ogni anno entro il 31 Gennaio.

#### **Art. 16 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Consiglio direttivo o su richiesta firmata da almeno un decimo dei Soci, a norma dell'art. 20 del codice civile. L'Assemblea dei Soci deve riunirsi almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i Soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione con raccomandata R.R. Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare; potrà altresì prevedere una seconda convocazione qualora la prima andasse deserta.

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, da un Socio nominato dall'Assemblea. Di ogni riunione dell'Assemblea deve essere redatto il relativo verbale dal segretario o, in sua assenza, da altro Socio nominato dall'Assemblea.

#### **Art. 17 - Validità dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in prima convocazione purché sia presente la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea potrà avere luogo ovunque nel territorio dello Stato. Per la validità delle deliberazioni (salvo quanto

infra) occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

#### **Art. 18 - Modifiche statutarie**

Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti modificazioni al presente Statuto devono essere adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti spettanti ai Soci.

Ai Soci che, in sede di Assemblea, abbiano dissentito sulle modifiche adottate, e' consentito il diritto di recesso da notificare al Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata R.R., entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

#### **Art. 19 - Patrimonio**

Il fondo comune dell'Associazione e' costituito:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dalle quote associative annuali deliberate dal Consiglio Direttivo;
- c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dalle elargizioni, donazioni e lasciti eventualmente disposti da terzi a favore dell'Associazione;
- e) da eventuali introiti derivanti da attivita' dell'Associazione
- f) dai proventi di corsi, dal rilascio di attestazioni ed eventuali altri servizi non previsti dal presente statuto e determinati dal Consiglio Direttivo.

I Soci non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione la cui amministrazione e' affidata al Consiglio Direttivo.

Sussiste il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi

di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che per disposizioni di legge.

#### **Art. 20 - Scioglimento**

Le proposte di scioglimento dell'Associazione saranno prese in considerazione dall'Assemblea se deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti o se presentate per iscritto da almeno un quarto dei Soci. Per la validità della deliberazione dell'Assemblea, è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea procede, altresì, alla nomina di due o più liquidatori.

I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti, su delibera dell'Assemblea, ad altro Ente che abbia fini analoghi a quelli dell'Associazione o che operi nel settore della normativa tecnica, non avente scopo di lucro, o, in mancanza di pronuncia da parte dell'Assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 31 del codice civile.

#### **Art. 21 - Esercizi sociali**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 22 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice civile per le Associazioni.